



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il rispetto delle regole di comportamento è fondamento di una civile convivenza a garanzia dei diritti della persona, della salvaguardia del patrimonio dell'istituto e ha la finalità di consentire a tutti e ad ognuno degli studenti di fruire appieno delle opportunità formative offerte dalla scuola, in un clima di relazioni positivo e collaborativo. L'inosservanza dei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998) e delle disposizioni contenute nel Regolamento interno si configura come mancanza disciplinare sanzionabile.

Mancanze disciplinari

Costituiscono mancanza disciplinare i comportamenti di seguito indicati:

- Non essere assidui nella frequenza scolastica;
- Essere ripetutamente in ritardo alle lezioni;
- Disturbare lo svolgimento delle lezioni;
- Svolgere attività non inerenti alla lezione in atto;
- Non osservare le disposizioni organizzative vigenti nell'istituto (esempio: usare l'ascensore senza autorizzazione, usare impropriamente le scale di sicurezza, uscire dall'aula senza autorizzazione, correre nei corridoi, schiamazzare nei trasferimenti dalle aule ai laboratori, ecc.);
- Indossare un abbigliamento non appropriato al contesto scolastico;
- Non portare sempre con sé il libretto delle giustificazioni o il materiale didattico necessario per lo svolgimento delle lezioni;
- Essere sprovvisti di abbigliamento idoneo per la pratica sportiva;
- Non rispettare le regole di condotta da tenere durante l'ingresso e l'uscita dall'istituto, l'uscita dall'aula, i cambi d'ora, l'intervallo, i cambi d'aula.

Mancanze disciplinari gravi

Sono considerate mancanze disciplinari gravi:

- Reiterare le mancanze indicate al precedente punto, quando già sanzionate;
- Non osservare le regole relative alla salvaguardia della sicurezza propria ed altrui (spinte, giochi senza controllo, lancio di oggetti, ecc.);
- Mancare di rispetto con gesti o parole al personale dell'istituto, ai compagni o a chiunque sia presente nella scuola;
- Danneggiare con colpa (cioè anche in modo accidentale e non intenzionale) beni dei compagni o del personale dell'istituto;
- Danneggiare con colpa locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro materiale della scuola;
- Aiutare, con azioni od omissioni o false dichiarazioni, gli autori di una mancanza disciplinare o sottrarsi all'accertamento delle loro responsabilità;

- tenere il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici accesi durante le lezioni;
- effettuare registrazioni (audio o video) ad insaputa dei docenti e dei compagni, salvo l'autorizzazione del docente nei casi previsti dal regolamento d'istituto;
- non osservare il divieto di fumo come specificato nel Regolamento interno;
- non attenersi alle disposizioni fornite dai docenti, per prevenire situazioni di pericolo ed il verificarsi di infortuni, soprattutto durante le esercitazioni in laboratorio o le lezioni di Scienze motorie;
- non osservare le disposizioni impartite in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni;
- lasciare l'edificio scolastico senza autorizzazione.

Mancanze disciplinari gravissime

Sono considerate mancanze disciplinari gravissime:

- reiterare le mancanze indicate al precedente punto, quando già sanzionate con provvedimenti di allontanamento dalle lezioni;
- danneggiare con dolo (cioè con intenzionalità) locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro materiale della scuola o dei compagni;
- compiere furti a danno dei compagni, del personale o della scuola;
- usare minacce o violenze fisiche a danno dei compagni, del personale o di chiunque sia presente nella scuola;
- recare grave offesa alla dignità della persona nei confronti dei docenti, del personale o dei compagni;
- manifestare intolleranza anche di tipo xenofobo o razzista;
- falsificare la firma dei genitori su compiti o documenti scolastici;
- assumere sostanze che determinano dipendenza (alcool e/o droghe);
- distribuire sostanze che determinano dipendenza (alcool e/o droghe);
- imbrattare le superfici interne o esterne dell'edificio scolastico;
- commettere altri reati di particolare gravità, perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale (esempio: falsità in atti, estorsione, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, ecc.);
- manomettere, anche senza dolo, dispositivi di sicurezza (estintori, impianti elettrici, segnaletica) o diffondere ingiustificati allarmi;
- diffondere, anche via web, registrazioni (audio o video o foto) relativi ad ambienti o persone che si trovano nell'istituto.

La responsabilità disciplinare è personale. Essa sussiste in riferimento ad infrazioni commesse sia durante l'attività scolastica interna all'istituto, curricolare ed extracurricolare, che all'esterno (viaggi di istruzione, visite guidate, attività in alternanza, attività sportive, stage).

Sanzioni e organi competenti

Le sanzioni nei confronti degli alunni che si rendano responsabili delle mancanze disciplinari specificate agli articoli precedenti sono regolate dagli articoli 4 e 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e sono adottati con l'intento di rafforzare il senso di responsabilità degli alunni.

Tutti i provvedimenti disciplinari vengono adottati con tempestività. Le procedure per l'adozione delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni, di norma, devono essere formalmente avviate entro

sette giorni dalla mancanza contestata e nello stesso termine devono esserne informati l'alunno e la rispettiva famiglia.

Secondo la gravità della mancanza, le sanzioni disciplinari previste sono di seguito indicate.

Mancanze disciplinari:

- a) richiamo verbale, senza annotazione sul registro;
- b) richiamo verbale, con annotazione sul registro di classe e sul diario personale dell'alunno.

Mancanze disciplinari gravi:

- c) diffida;
- d) sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 3 giorni.

Mancanze disciplinari gravissime:

- e) sospensione dalle lezioni per un periodo da 4 a 7 giorni;
- f) sospensione dalle lezioni per periodi da 8 a 15 giorni;
- g) sospensione dalle lezioni per periodi superiori ai 15 giorni.

Competenti a infliggere le sanzioni sono:

- il docente per quelle di cui alle lettere a) e b);
- il Dirigente scolastico, su proposta del docente coordinatore di classe (o lo stesso consiglio di classe), per la diffida di cui alla lettera c);
- il Dirigente scolastico, per i provvedimenti di cui alla lettera d), sentito il coordinatore di classe (o lo stesso consiglio di classe);
- la componente docente del consiglio di classe per i provvedimenti di cui alle lettere d), e);
- il consiglio di classe con tutte le sue componenti (docenti, alunni e genitori) per il provvedimento di cui alla lettera f);
- il consiglio d'istituto, su proposta del consiglio di classe, per le sospensioni oltre i 15 giorni.

Per le sanzioni fino alla lettera e) (sospensione fino a 7 giorni) gli organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari possono prevedere, in alternativa o come misura accessoria ai provvedimenti, lo svolgimento di attività in favore della comunità scolastica, quando tali misure sono ritenute utili al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente.

Sono esempi di attività utili:

- la produzione di elaborati (compiti aggiuntivi) o lo svolgimento di ricerche su temi specifici;
- il riordino di cataloghi e di archivi eventualmente presenti nella scuola;
- le attività di segreteria;
- la pulizia dei locali della scuola;
- la piccola manutenzione;
- la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale.

Nella scelta della sanzione e della sua misura si tiene conto:

- delle ragioni e delle giustificazioni addotte dallo studente;
- della reiterazione e del livello di gravità dell'infrazione;
- della situazione personale dello studente e del suo ravvedimento;
- dell'eventuale riparazione del danno.

Le sanzioni di allontanamento dalle lezioni, allo scopo di non pregiudicare il recupero delle eventuali lacune di profitto, ove compatibile con l'ordinato svolgimento dell'attività didattica, a insindacabile giudizio del consiglio di classe possono essere inflitte prevedendo, per l'intera durata o per parte della durata, l'obbligo della frequenza scolastica.

L'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni può essere disposto dal Consiglio d'istituto solo quando sono stati commessi reati di particolare gravità che violano la dignità e il rispetto della persona umana (ad esempio: violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale), oppure quando sussiste una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, così come disposto dall'art. 9 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998).

Il Consiglio d'istituto può disporre l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o applicare sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi, esclusivamente nei casi espressamente previsti dall'art. 9 bis del citato DPR 249/1998, quando non siano esperibili, a giudizio del consiglio di classe e del consiglio d'istituto, interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Procedure per le sanzioni:

Il docente annota la mancanza disciplinare rilevata sul registro di classe e sul libretto personale dello studente; per le mancanze gravi o gravissime il docente dà notizia dell'accaduto al coordinatore di classe, al dirigente scolastico, o suo delegato.

Se necessario, informa telefonicamente la famiglia (il coordinatore di classe provvede comunque ad avvisare tempestivamente la famiglia perché possa collaborare fattivamente con la scuola nel sollecitare la riflessione sull'episodio e per rafforzare il senso di responsabilità dell'alunno).

In presenza di una mancanza grave, il dirigente scolastico, in accordo con il coordinatore e con il docente interessato, sentite le giustificazioni dell'autore dell'infrazione ed eventuali testimoni, può direttamente sanzionare il comportamento con formale diffida.

Nel caso di recidiva o di maggiore gravità delle mancanze, il Dirigente scolastico convoca il consiglio di classe (tutte le componenti per provvedimenti oltre 8 giorni; solo docenti per provvedimenti fino a 7 giorni), che stabilisce il provvedimento conseguente.

Nessun provvedimento può essere adottato senza aver ascoltato le ragioni dello studente. La sua versione dei fatti può essere raccolta dal dirigente scolastico o dal coordinatore di classe.

In relazione alla gravità del fatto e all'esigenza di intervenire con rapidità, il consiglio può essere convocato con procedura d'urgenza, senza i consueti termini di preavviso.

Se ritenuto opportuno per fare chiarezza sull'accaduto, il dirigente scolastico può disporre la convocazione davanti al consiglio di classe anche dello studente responsabile (eventualmente assistito dai genitori) e di altre persone informate sui fatti.

Le decisioni del consiglio di classe sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non possono partecipare alla seduta lo studente da sanzionare o il genitore di questi che facciano parte dell'organo collegiale.

Lo studente può richiedere di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

Il provvedimento deve essere annotato sul registro di classe, trascritto nel fascicolo personale dello studente e notificato alla famiglia.

Procedura per la sospensione oltre i quindici giorni

Nei casi espressamente previsti dagli articoli 9 e 9bis del DPR 249/1998, il dirigente scolastico convoca il consiglio di classe per acquisirne il parere; successivamente, qualora il consiglio di classe ritenga ricorrano le condizioni previste dalla legge e non sia sufficiente l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni, il dirigente scolastico convoca il consiglio di istituto che, ascoltato l'autore dell'episodio da sanzionare, adotta la sanzione.

Procedura d'urgenza

Per sospensioni fino a tre giorni, in caso di necessità, opportunità o urgenza, il dirigente scolastico, in accordo con il coordinatore e con il docente interessato, sentite le giustificazioni dell'autore dell'infrazione, formula una proposta di provvedimento di sospensione e raccoglie, attraverso il coordinatore, il consenso di ciascun componente del consiglio di classe.

Il provvedimento è adottato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Organo competente in materia di ricorsi

L'organo competente ad esaminare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari è il consiglio di garanzia.

È composto dal dirigente scolastico, che lo presiede e dalla componente elettiva della Giunta esecutiva (un docente, un genitore e un alunno designati dal Consiglio d'Istituto tra i propri membri).

Procedura in caso di ricorso

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dello studente o di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, al Consiglio di garanzia che decide nel termine di dieci giorni.

Il Consiglio di garanzia è validamente costituito con la maggioranza dei componenti. Le decisioni sulle impugnazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti viene adottata la decisione più favorevole all'alunno. Alle riunioni del Consiglio di Garanzia possono essere invitati, per fornire ogni informazione necessaria ad integrazione della documentazione agli atti, il docente coordinatore di classe, l'alunno o altri testimoni ai fatti. Nel caso in cui facciano parte dell'organo di garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore, essi devono astenersi dal partecipare alla seduta.

Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento e sue successive modifiche sono approvate dal consiglio d'istituto. Copia del presente Regolamento è pubblicata all'albo e nel sito Internet dell'istituto.

NOTA: Il regolamento di disciplina è stato approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/10/2017, in applicazione dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 24.6.1998 n. 249.

Modificato e deliberato dal Consiglio di Istituto del 24/09/2019. Approvato dal Collegio Docenti del 17/10/2019.

Integrato dal Collegio Docenti in data 17/12/2021, delibera n. 1 e adottato dal Consiglio di Istituto nella riunione in pari data, delibera n.1

Tale regolamento si è ispirato ai principi di pacifica convivenza e rispetto reciproco contenuti nello Statuto.

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Premessa

A seguito dell'emergenza legata alla pandemia da COVID-19, che ha modificato la modalità ordinaria delle lezioni, l'Istituto Tecnico Tecnologico "F. Baracca" e il Liceo scientifico a indirizzo sportivo "Gabric-Calvesi", si sono dotati di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, al fine di garantire – secondo le specifiche Linee guida ministeriali e il Piano di Istituto sulla Didattica digitale integrata – la continuità dell'azione educativo-didattica e il successo formativo degli studenti.

Il presente regolamento si propone di stabilire norme generali di comportamento per il corretto accesso alla piattaforma digitale in uso e agli strumenti della didattica a distanza, e per la fruizione delle attività online dei due Istituti.

TABELLA A – Comportamento per l'accesso alla piattaforma Google Suite e agli strumenti

#	COMPORAMENTO	SANZIONE IN CASO DI INFRAZIONE	SOGGETTO COMPETENTE
1	Lo studente è responsabile del proprio account istituzionale e del link di accesso alla piattaforma. Deve custodire con cura la password personale e non consentirne l'uso ad altre persone. In caso di accesso di estranei con le credenziali dello studente, lo studente medesimo è ritenuto responsabile dell'intrusione, ai sensi della violazione della privacy.	La violazione delle norme di comportamento della Tabella A porterà alla sospensione, da parte dell'Istituto, dell'account personale dello studente e, qualora si configuri un reato, alla comunicazione agli organi competenti	Il Dirigente Scolastico, sentito il Team competente.
2	Lo studente non deve consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for Education.		
3	Lo studente non deve diffondere informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio.		
4	Lo studente ha l'obbligo di utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola.		
5	Lo studente non deve utilizzare la piattaforma in modo tale da danneggiare, molestare o insultare altre persone.		
6	Lo studente non deve creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti per altre persone o soggetti pubblici.		
7	Lo studente non deve creare e/o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario.		
8	Lo studente non deve curiosare nei file altrui, violando la riservatezza degli altri studenti o di altri soggetti.		

TABELLA B – Comportamento per l'utilizzo alla piattaforma Google Suite e agli strumenti

#	COMPORAMENTO	SANZIONE IN CASO DI INFRAZIONE	SOGGETTO COMPETENTE
1	Lo studente non deve registrare e/o divulgare la lezione tenuta in video-conferenza o in altro modo predisposta ed inviarla al di fuori del gruppo-classe senza l'autorizzazione del docente.	La violazione delle norme della Tabella B sarà debitamente annotata dal docente di turno e sarà valutata ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento, che inciderà sul credito scolastico laddove sia previsto.	Il Docente della disciplina
2	Lo studente non deve, durante le lezioni in video-conferenza, effettuare e diffondere riprese audio-video di qualunque genere nelle quali siano riconoscibili i partecipanti al gruppo classe e/o i docenti		
3	Lo studente non deve interferire con il lavoro dei docenti o dei compagni, nè danneggiarlo o distruggerlo.	La violazione reiterata delle norme della presente tabella sarà considerata di particolare gravità, con conseguente sospensione dalle attività didattiche a distanza per un periodo da 1 a 15 giorni e sarà valutata ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento che inciderà sul credito scolastico laddove sia previsto.	Il Consiglio di classe
4	Lo studente non deve giocare con sfondi o altre funzionalità di GSuite, e non oscurarsi.		

C - Comportamento durante le attività didattiche a distanza

#	COMPORAMENTO	SANZIONE IN CASO DI INFRAZIONE	SOGGETTO COMPETENTE
1	Lo studente è tenuto ad accedere in piattaforma per le lezioni in video-conferenza in corrispondenza dell'orario della lezione programmato dal docente, con il materiale necessario. La presenza viene rilevata con regolare appello nominale e annotato sul registro elettronico.	La violazione della norme 1-2-3-4 della Tabella C sarà debitamente annotata dal docente di turno e sarà valutata ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento, che inciderà sul credito scolastico laddove sia previsto.	Il Docente della materia Il Consiglio di classe in sede di scrutinio
2	Lo studente è tenuto a non abbandonare la lezione prima del termine della stessa.		
3	Lo studente è tenuto a mantenere un comportamento dignitoso e decoroso anche nell'abbigliamento, nel rispetto della propria persona, dell'insegnante e dei propri compagni di classe. <u>Durante i collegamenti in video-conferenza è come se si fosse in aula:</u> pertanto bisogna escludere dall'ambiente in cui ci si trova persone che possano recare disturbo e rumori molesti di fondo.		
4	Lo studente è tenuto, all'inizio della lezione sincrona, ad attivare microfono e videocamera. Dopo l'appello sarà il docente a indicare agli studenti di silenziare i microfoni. Nel corso della lezione lo studente ha l'obbligo di mantenere <u>disattivato il microfono</u> , a meno che non venga interpellato dal docente, e, possibilmente, a tenere accesa la videocamera. In caso di disattivazione della videocamera, lo studente è tenuto a riattivarla immediatamente su richiesta del docente, che effettuerà controlli sulla reale presenza degli studenti online. <u>Qualora lo studente non rispondesse alla richiesta di attivare microfono/webcam, sarà considerato assente.</u>		
5	Lo studente è tenuto a <u>verificare quotidianamente</u> sul Registro elettronico e/o Classroom, la presenza di lezioni, compiti, appuntamenti, avvisi, etc.	La violazione della norme 5-6 della Tabella C sarà debitamente annotata dal docente di turno e, in caso di recidiva, sarà valutata ai fini della attribuzione del profitto nella singola materia e dell'attribuzione del voto di comportamento, che inciderà sul credito scolastico laddove sia previsto.	Il docente della materia Il Consiglio di classe in sede di scrutinio.
6	Lo studente è tenuto a <u>svolgere in modo assiduo e puntuale i compiti</u> , consegnandoli entro le scadenze definite dai docenti.		

TRATTAMENTO DEI DATI E TUTELA DELLA PRIVACY:

La legge di riferimento in materia di trattamento dei dati è il Regolamento Generale sulla Protezione dati:

Regolamento UE 2016/679- GDPR Si richiama la definizione contenuta nel Regolamento Generale sulla Protezione dati:

Regolamento UE 2016/679 di dato personale:

Art. 4: Definizioni comma 1. «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

Art. 6 - Liceità del trattamento Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; Tra i dati rientrano: - i dati personali che si registrano nelle nostre video-lezioni: le nostre immagini sia di Studenti sia di Docenti, le nostre presenze, alcuni scorci delle nostre abitazioni, dei luoghi in cui quotidianamente svolgiamo le nostre attività privatamente; - i nostri identificativi mail e le varie credenziali associate a ciascuno di noi. Nel riportarsi alle ultime disposizioni del Garante della privacy *sulla protezione dei dati nella didattica a distanza si precisa che:

1. Non c'è bisogno di consenso: l'Istituto Tecnico Tecnologico "F. Baracca" e il Liceo scientifico a indirizzo sportivo "Gabric-Calvesi, che utilizzano sistemi di didattica a distanza, non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate alla scuola stessa.
2. l'Istituto Tecnico Tecnologico "F. Baracca" e il Liceo scientifico a indirizzo sportivo "Gabric-Calvesi vigileranno affinché i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza.
3. L'Istituto Tecnico Tecnologico "F. Baracca" e il Liceo scientifico a indirizzo sportivo "Gabric-Calvesi vigileranno sull'operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, perché i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie.

4. Ai dati personali dei minori, inoltre, va garantita una specifica protezione poiché i minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e dei loro diritti. Tale specifica protezione deve, in particolare, riguardare l'utilizzo dei loro dati a fini di marketing o di profilazione.

5. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, l'Istituto Tecnico Tecnologico "F. Baracca" e il Liceo scientifico a indirizzo sportivo "Gabric-Calvesi assicurano la trasparenza del trattamento, informando gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, in ordine alle caratteristiche essenziali del trattamento, che deve peraltro limitarsi all'esecuzione dell'attività didattica a distanza, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati (d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, spec. art. 1; art. 13 del Regolamento).

Riguardo ai materiali originali prodotti da docenti e alunni giova richiamare la normativa sul diritto d'autore: Codice Civile , articolo 2577 e seguenti , Legge n. 633 del 1941 - ultimo aggiornamento 26 maggio 2019.

Art. 2577 c.c. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Art. 12 L.633/1941 L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

* Le note del Garante della privacy oltre che pubblicate, unitamente alla Informativa sulla privacy, sono consultabili ai seguenti link:

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300784>

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9302778>

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300791>

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 11/09/2020, delibera n. 1.